



# COMUNE DI MISINTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza P. Mosca n. 9 – 20826 MISINTO

tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960

e-mail: [info@comune.misinto.mb.it](mailto:info@comune.misinto.mb.it)

P.E.C.: [comune.misinto@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.misinto@pec.regione.lombardia.it)

[www.comune.misinto.mb.it](http://www.comune.misinto.mb.it)

## CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO FELINO E PER LA CURA ED IL BENESSERE DEI FELINI RANDAGI RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno ....., addì ..... del mese di ....., nella sede del Comune di Misinto (MB) – P.zza P. Mosca n. 9,

### TRA

il Comune di Misinto, con sede legale a Misinto (MB) P.zza P. Mosca n° 9, P.iva 00758690960 rappresentato dal Sindaco protempore **MATTEO PIURI**, nato/a Como (CO) il 30.03.1976 domiciliato/a per la sua funzione presso la sede dell'ente in Misinto (MB) P.zza P. Mosca n.9

### E

l'Associazione \_\_\_\_\_, cod. fiscale: \_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_,  
in persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_,  
C.F.: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_;

Premesso:

- che la Legge n. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e s.m., promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo che la Regione Lombardia, con legge n. 33 del 30 Dicembre 2009, ha emanato le norme dirette alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione al randagismo, e ciò in attuazione della legge 281/1991 e dei fini da essa perseguiti;
- che con la medesima disposizione legislativa, la Regione Lombardia ha altresì affidato alle ASL ed ai Comuni la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti delle colonie feline, nonché il monitoraggio della popolazione felina, anche ai fini di un corretto ed aggiornato censimento della stessa;
- che i Comuni e l'Asl, sempre ai sensi della citata normativa regionale, devono, inoltre, provvedere alla cattura e alla sterilizzazione delle unità feline componente le relative colonie;
- che la suddetta norma regionale consente ai Comuni di stipulare convenzioni con associazioni operanti nel settore della protezione animale, al fine di supplire alla mancanza del know-How necessario, sia in termini di personale specializzato, sia in termini di capacità organizzativa delle attività;
- che pertanto, ai fini di perseguire l'obbligo legislativo, con riferimento alla popolazione felina, si rende opportuno stipulare una convenzione con una associazione avente finalità specifiche vertenti verso la salvaguardia e la protezione dei felini;
- l'Associazione \_\_\_\_\_ è iscritta al Registro Regionale del Volontariato – Sezione Provincia di \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ sezioni B) civile;

**Servizio Polizia Locale – Ufficio Comando**

e-mail: [polizialocale@comune.misinto.mb.it](mailto:polizialocale@comune.misinto.mb.it) cell. 329 3178599

- che in data \_\_\_\_\_ è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. \_\_\_\_\_, lo schema di convenzione avanzato e proposto dalla associazione di volontariato denominata \_\_\_\_\_.  
si conviene e stipula quanto segue:

#### **ART. 1 - FINALITÀ**

La Convenzione ha come finalità la tutela delle condizioni di salute e di vita degli animali randagi e la salvaguardia delle esigenze sanitarie, in attuazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

#### **ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha per oggetto il ricovero, la custodia e mantenimento dei gatti randagi provenienti dal territorio comunale e consegnati all'associazione stessa dall'Asl veterinaria locale dopo i 10 giorni di competenza o recuperati dalla Polizia Locale, previa segnalazione al Comune.

#### **ART. 3 - ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE**

3.1 I ricoveri delle unità feline potranno essere effettuati dall'Associazione sino all'esaurimento della capacità recettiva dei ricoveri.

3.2 L'associazione a fronte del contributo comunale offre il seguente servizio:

- una prima visita veterinaria per accertare lo stato di salute del felino recuperato,
- sverminazione,
- primo vaccino,
- eventuali terapie in caso di cattiva salute,
- mantenimento del gatto.
- la sterilizzazione

3.3 I costi non coperti dal contributo comunale saranno interamente coperti dall'Associazione.

3.4 I gatti recuperati, fornite loro le cure necessarie ed una volta sterilizzati, se già maturi sessualmente, saranno dati gratuitamente in affidamento.

#### **ART. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE**

4.1 Il Comune dovrà autorizzare l'eventuale recupero delle unità feline nel proprio territorio, solo nel caso in cui il recupero venga richiesto da soggetti privati (negli altri casi l'Associazione si intenderà già autorizzata dalla presente convenzione).

4.2 In caso di urgenza l'associazione provvederà comunque al recupero dell'animale, dandone opportuna e tempestiva segnalazione al Comune, riferendo anche il motivo che ha determinato l'urgenza. Il Comune potrà rifiutare di contribuire al mantenimento dell'animale recuperato con urgenza solo dandone motivata giustificazione nel termine di tre giorni dalla segnalazione dell'avvenuto recupero.

4.3 L'associazione garantirà la propria reperibilità in tutti i giorni dell'anno.

L'associazione de quo presenterà un rendiconto annuale al Comune convenzionato

4.4 L'alimentazione giornaliera dei gatti prevedrà l'approvvigionamento di cibo appropriato con somministrazione di almeno un pasto al giorno a tutti gli animali in custodia nonché il controllo costante degli abbeveratoi allo scopo di mantenere l'acqua sempre disponibile.

4.5 I gatti catturati, regolarmente microchippati, saranno restituiti al proprietario.

4.6 In caso di decesso del gatto l'Associazione provvederà a seguire l'iter amministrativo ASL per l'eliminazione della relativa carcassa.

4.7 L'associazione sarà dotata di un apposito Registro, che potrà essere visionato a richiesta dal Comune, sul quale verranno annotate tutte le notizie ed i cambiamenti di stato dei gatti ricoverati.

## **ART. 5 - AFFIDAMENTO**

L'associazione si impegna inoltre a:

- promuovere iniziative atte a sensibilizzare le adozioni di gatti ospitati per la prevenzione del randagismo e per un corretto rapporto uomo/animali anche attraverso la distribuzione di appositi dépliant o altro materiale divulgativo messo a disposizione del Comune;
- concedere in adozione gratuita i gatti ospitati a chi ne faccia richiesta, dandone comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario, ed al Comune di provenienza;
- non attuare alcuna forma di commercio, né cessioni temporanee in prova. Ogni affidamento a privati dovrà essere accompagnato dalla compilazione di apposita scheda;
- fornire per ogni gatto dato in affidamento il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari cui il gatto è stato sottoposto;
- garantire la reperibilità per la consegna dei gatti ai legittimi proprietari.

## **ART. 6 - ONERI FINANZIARI**

6.1 Gli oneri assicurativi per infortuni, malattie o altre ingiurie connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi sono a carico dell'Associazione.

6.2 Il Comune di Misinto a fronte delle attività svolte dall'Associazione corrisponderà un contributo omnnicomprensivo di € 1.000,00 annui a titolo di rimborso spese per gatti ospitati presso i ricoveri dell'Associazione e/o presso le volontarie della associazione. Dette somme verranno liquidate dal Comune in favore della associazione, previo inoltro da parte di \_\_\_\_\_ del rendiconto annuale riassuntivo delle attività espletate e costi sostenuti.

## **ART.7 - DURATA**

La presente Convenzione ha validità di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di affidamento del servizio.

La presente convenzione potrà essere rinnovata fino ad un massimo di tre anni complessivi, previa espressa conferma scritta tra le parti e salvo il permanere di tutti i presupposti di fatto e di diritto.

Il Comune e l'Associazione possono risolvere la presente convenzione in ogni momento nei termini di 30 gg, previa diffida da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, per provata inadempienza da parte della controparte degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.

## **ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI**

8.1 In caso di controversie insorgenti sull'interpretazione o esecuzione del presente accordo sarà competente il foro di Monza.

8.2 Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per fatti connessi con lo svolgimento delle attività, nonché da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

8.3 L'Associazione inoltre dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che il Servizio Veterinario dell'A.T.S. competente riterrà di impartire.

8.4 L'Associazione infine è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e si obbliga ad adottare ed utilizzare eventuali DPI.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, usi e consuetudini.

## **ART.9 - ESENZIONI DELLE IMPOSTE**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/91, in quanto l'Associazione è iscritta al registro del volontariato ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Misinto (MB), li \_\_\_\_\_

Per il Comune di Misinto  
Il Sindaco pro tempore  
Matteo Piuri

Per l'Associazione